

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA  
DI MODENA**

**COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

**N.06/0000164/DG**

**Del 29 Dicembre 2006**

**DELIBERA N. 06/0000164/DG**

**OGGETTO:**

Determinazioni relative all'emanazione del regolamento regionale 24 aprile 2006 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti che ad essa fanno riferimento.

**N.06/0000164 DEL 29/12/2006/DG**

**Proponente:** Direzione Affari Generali

*Determinazioni relative all'emanazione del regolamento regionale 24 aprile 2006 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti che ad essa fanno riferimento.*

*IL DIRETTORE GENERALE*

- Visto il D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare gli artt. 20 e 21 concernenti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il cui testo si riporta integralmente:

**“Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)**

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento dei dati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

**“Art. 21(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)**

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del garante che specificino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
  2. le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
- Visto l’art. 181, comma 1, lettera a) del Codice come sostituito dall’art. 10 comma 1, lettera b) della L. 23 febbraio 2006, n. 51, che fissa alla data del 15.05.06 il termine ultimo per l’emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell’art. 20.

- Considerato che l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è un adempimento necessario, in quanto la mancata adozione entro il termine previsto comporta la non liceità del trattamento medesimo e che la potestà regolamentare di cui trattasi è stata riconosciuta in capo alla Regione Emilia –Romagna, quale Ente di riferimento delle Aziende sanitarie del relativo ambito territoriale.
- Preso atto che l’Assemblea Legislativa della regione Emilia –Romagna il 19 aprile 2006, dopo che il garante per la protezione dei dati personale, in seduta del 13.04.06 aveva espresso il suo parere favorevole sullo schema tipo di regolamento elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato il proprio Regolamento generale e che detto Regolamento, ai sensi degli artt. 20 e 21 del citato D.L.vo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personale) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale e da parte degli Enti di cui all’art. 3 del regolamento stesso nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
- Rilevato che nelle schede allegate al regolamento sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili e che dette schede sono contenute negli allegati “A-V”, i riferimento agli organismi e amministrazioni con riguardo al territorio regionale.
- Precisato che le schede contenute nell’allegato B del regolamento elencano e tipologie di trattamento dei dati personali sensibili effettuabili dalle aziende sanitarie (Aziende Unità Sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (allegato B, schede da n. 1 a n. 44).
- Considerata la necessità che tale Regolamento Generale, in uno con il documento aziendale di linee guida (allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale) trovi adeguata divulgazione interna a questa Azienda Ospedaliera, oltrechè pubblicazione sulla intranet aziendale.
- Dato atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni viene individuata responsabile del procedimento la dotto.ssa Maria Carla Bologna.
- Su proposta del responsabile della direzione Affari Generali e con il parere favorevole del direttore del dipartimento Tecnico-Amministrativo.
- Acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo

### *D E L I B E R A*

- a) di recepire il testo del regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (n.3 del 24.04.06) reso a tutti disponibile sul sito [www.regione.emilia-romagna.it/sanita/sis](http://www.regione.emilia-romagna.it/sanita/sis) ed allegato alla presente quale parte integrante;
- b) di provvedere a rendere fruibile a tutti gli operatori il testo del regolamento regionale con stralcio delle schede di cui all’allegato “B” dello stesso, allegato che riporta le schede di interesse per l’attività di questa Azienda Ospedaliero – Universitaria mediante pubblicazione sulla intranet aziendale;
- c) di provvedere anche alla pubblicazione in intranet del documento “Linee guida per una prima applicazione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari in Azienda Ospedaliero – Universitaria”, allegato parte integrante della presente deliberazione e composto da n. 3 pagine;

- d) di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione e la definizione di specifici interventi formativi e l'approvazione di progetti nei settori assistenziali, di ricerca e di didattica, al fine di meglio ampliare, presso i settori interessati per motivi di lavoro a tali tipologie di trattamento dati, la consapevolezza e il consolidamento della "cultura della privacy";
  - e) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del trattamento, al Collegio di Direzione, al Comitato di Indirizzo ed al Collegio Sindacale;
  - f) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per il bilancio aziendale.
- 

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Maurizio Pirazzoli)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Stefano Cencetti)

## **LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE SUI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

Le presenti linee guida sui dati sensibili e giudiziari illustrano in sintesi il contenuto del Regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato dalla Regione Emilia – Romagna con deliberazione del 3.04.06, a seguito dell'approvazione di schema – tipo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

### **SCOPO DEL REGOLAMENTO GENERALE**

Il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari è previsto dagli artt. 20 e 21 del Codice Privacy (D. L.vo 196/03) allo scopo di autorizzare, rendendo quindi possibile in quanto lecito il continuare a svolgerli, i trattamenti di tali dati in tutti i casi in cui non sussista già una legge che disciplini dettagliatamente all'interno dei doveri istituzionali, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili sugli stessi. Le leggi infatti precedenti il D.L.vo 196/03, disciplinano le attività, sanitarie o meno, senza occuparsi di definire come dati personali, oggetto di tali attività, possano o debbano essere utilizzati. Il Regolamento regionale dunque assolve la funzione di supplire a tale carenza legislativa entrando nei dettagli dimenticati dalle leggi ed in sostanza autorizzando quei trattamenti di dati che altrimenti oggi sarebbero vietati.

Il Regolamento prende in considerazione:

- solo ed esclusivamente i dati sensibili e giudiziari\*, in quanto il trattamento dei dati puramente personali (i cosiddetti dati generici) da parte di un ente pubblico per finalità istituzionali è sempre ammesso (non occorrono nè una legge, nè un regolamento);
- solo ed esclusivamente i trattamenti di dati in ambito amministrativo, cioè tutte le operazioni che normalmente nelle Aziende Sanitarie vengono effettuate utilizzando dei dati sensibili e giudiziari per gli adempimenti di carattere amministrativo strettamente connessi, tuttavia, all'attività di cura. In altre parole il Regolamento non autorizza i trattamenti di dati che concorrono per la diretta tutela della salute, cioè per la cura (per fare questo è indispensabile il consenso informato del paziente), ma tutti quei trattamenti che precedono, seguono o accompagnano l'attività assistenziale in senso stretto. Il Regolamento si occupa in modo specifico di quei riflessi amministrativi/informativi che sono correlati all'attività di cura, prevenzione, riabilitazione, etc. (quali ad esempio l'invio dei dati alla Regione, la tenuta dei relativi registri, etc).

\* Per “**dati sensibili**” si intendono “i dati personali, idonei a rivelare l'origine razziale, ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lettera d Codice).

Per **dati giudiziari** si intendono “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato” (art. 4, lettera e, Codice).

## **STRUTTURA DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento si compone di n. 43 schede riguardanti ciascuna una specifica attività e di conseguenza una specifica tipologia di trattamento di dati sensibili o giudiziari.

Ogni scheda, riferibile ad una specifica attività, è a sua volta suddivisa in varie parti, ciascuna delle quali è riportata nel dettaglio:

- le fonti legislative che hanno originato il trattamento (=attività)
- le finalità del trattamento (=attività)
- quali dati possono essere utilizzati nelle attività (tipologie dei dati trattati)
- quali operazioni possono essere eseguite con tali dati e l'ambito della comunicazione alla quale è possibile sottoporre i dati (tipologie delle operazioni eseguite)
- caratteristiche del trattamento e relativo flusso informativo.

Nessuna scheda può essere modificata e/o integrata in quanto il contenuto, nella esatta veste con la quale si presenta, è frutto di specifica approvazione da parte dell'Autorità Garante.

In altre parole, le parti della scheda denominate:

- Tipologia dei dati trattati
- Modalità di trattamento dati
- Tipologia delle operazioni eseguite

Presentano caselle barrate e caselle vuote: ciò indica che sono autorizzati dal Regolamento soltanto i trattamenti di dati contrassegnati con X

Le tipologie di dati e di operazioni non barrate con X non sono ammesse e pertanto risultano oggi vietate in quanto illegittime; se, ad esempio, non è barrata con X la casella relativa alla "vita sessuale", ciò significa che le informazioni relative alla vita sessuale di un paziente, all'interno e durante la specifica attività descritta dalla scheda, non possono essere trattate e quindi raccolte, organizzate, registrate, conservate, utilizzate, etc.

Occorre prestare particolare attenzione alla comunicazione (inserita nella tipologia delle operazioni eseguite): sono previsti infatti nelle singole schede i soli soggetti, pubblici o privati, destinatari dei dati sensibili o giudiziari. In altre parole, l'Azienda ospedaliero – universitaria non può porre in essere flussi comunicativi nei confronti di soggetti diversi da quelli specificatamente indicati.

## **INDICAZIONI OPERATIVE**

Le schede devono essere lette e consultate. La lettura e la consultazione del regolamento sono indispensabili per conoscere quali siano i trattamenti di dati ammessi e le modalità con cui porli in essere.

Ogni responsabile di trattamento potrebbe essere interessato da più schede.

E' di estremo interesse rimarcare che non è contemplato nelle schede consultabili non è stato ritenuto "indispensabile" (ai sensi dell'art. 3 del Codice) dall'Autorità Garante e pertanto il relativo trattamento di dati non può essere legittimamente posto in essere.

Risulta quindi di estrema utilità che tale ricognizione, consultazione avvenga in modo continuativo divenendo strumento di gestione routinario.

Qualora vengano ravvisate differenze sostanziali rispetto al trattamento dei dati posti in essere occorre darne immediata comunicazione e suggerendo anche, al fine di consentirne la registrazione nel D.P.S. ed atti del Titolare, le modalità alternative che possono incidere positivamente e sostanzialmente sulle procedure ritenute difformi.

## **AVVERTENZE**

Il Regolamento è frutto di un lungo lavoro condotto in sede interregionale e come tale ha risentito delle necessità di omogeneizzare, in schede uniche e valide per tutte le tipologie di Aziende del Servizio Sanitario regionale, trattamenti di dati naturalmente differenti per aree territoriali e/o aziendali. Può pertanto verificarsi l'ipotesi che il trattamento di dati all'interno della nostra Azienda si differenzi per alcune particolarità rispetto a quanto descritto nelle singole schede, soprattutto per la parte dedicata alla "Descrizione del trattamento e del flusso informativo" tali eventuali incongruenze dovranno essere oggetto di verifica per accertare se si tratta di differenze sostanziali o meno. Altrettanto potranno essere oggetto di verifica quei trattamenti di dati o flussi informativi eventualmente esistenti ma non contemplati nelle schede.

L'Autorità Garante ha avviato una verifica sistematica sugli adempimenti in materia di tutela della riservatezza da parte delle aziende sanitarie attraverso controlli ed ispezioni. Per lo svolgimento della propria funzione di controllo il Garante ha stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza, che attiva a sua volta uno specifico ruolo sulla protezione dei dati personali. Anche l'adeguamento ai contenuti del Regolamento potrà essere oggetto di controlli e verifiche.

parere favorevole

DELIBERA N.06/0000164/2006/DG

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to (Dott. Maurizio Pirazzoli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos)

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dott. Stefano Cencetti)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa, in forma integrale, in data odierna all'Albo Pretorio presso la Sede Legale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e che, pertanto, da questa data, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della L.R. n. 34 del 14.8.92, che così modifica l'art. 51 della L.R. 7.11.92 n. 7, essa è esecutiva in quanto atto non soggetto al controllo della Giunta Regionale.

Modena, il 04/05/2007

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

**CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE  
E DI PUBBLICAZIONE DELL' ATTO**

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 30.12.1991 n. 412, è stata inviata alla Giunta Regionale e affissa, in forma integrale, all'Albo Pretorio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ed è esecutiva dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in forma integrale, e' stata affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dal 04/05/2007 al 19/05/2007 come da deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 28.10.1994 ed ai sensi dell'art. 47 della legge 8/6/90 n. 142 e dell'art.1,punto 3 della Legge regionale n. 34 del 1992.

Modena, il 20/05/2007

IL FUNZIONARIO INCARICATO